

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:

La Camera,

rilevata la grave e preoccupante espansione della epidemia « SARS », che ha il suo epicentro nella Cina continentale e che coinvolge direttamente la popolazione di Taiwan;

vista l'importanza di un buono stato di salute per ciascun cittadino del mondo e la relativa necessità di accesso agli *standard* più elevati d'informazione e di servizi sanitari, al fine di migliorare la salute pubblica;

visti i vantaggi che può portare la partecipazione su scala mondiale e il coinvolgimento diretto e senza ostacoli ai forum e ai programmi internazionali di cooperazione sanitaria, in particolare se si considerano i rischi, attualmente più elevati, di diffusione transfrontaliera di diverse malattie infettive, quali il virus di immunodeficienza umana (HIV), la tubercolosi e la malaria;

visti i considerevoli progressi già realizzati dalla Repubblica di Cina in Taiwan in campo sanitario, tra cui figurano un'aspettativa di vita tra le più elevate in Asia, tassi di mortalità materna e infantile paragonabili a quelli dei paesi occidentali, l'eliminazione di malattie infettive quali il colera, il vaiolo e la peste, e il fatto che Taiwan è stato il primo paese della regione ad avere debellato la poliomielite e ad aver somministrato ai bambini il vaccino contro l'epatite B;

vista l'assistenza concreta che da molti anni Taiwan offre a numerose nazioni in via di sviluppo — in Africa, America Latina e Asia-Pacifico — con efficaci programmi di cooperazione nei campi sanitario, sociale, educativo ed economico-produttivo;

visto il pronto e generoso aiuto finanziario fornito da Taiwan a molti paesi in occasione di terremoti e di altre sciagure naturali;

considerando che negli ultimi anni Taiwan ha manifestato la volontà di fornire assistenza finanziaria e tecnica ai programmi di aiuti internazionali e alle attività sanitarie sostenute dall'Organizzazione mondiale della sanità-OMS;

considerando altresì che Taiwan è già parte attiva in alcune organizzazioni internazionali quali il WTO, l'APEC, l'ADB, la BERS, il Comitato Olimpico, eccetera;

ribadendo che Taiwan, anche in considerazione del numero di abitanti (23 milioni) e del ruolo che riveste sotto l'aspetto economico essendo il 14° Paese al mondo per interscambio commerciale, dovrebbe essere rappresentata in seno a tutte le organizzazioni multilaterali;

ricordando la risoluzione contenente tali auspici, approvata all'unanimità, lo scorso maggio, dal Parlamento europeo e che, inoltre, espressamente invitava i Governi degli Stati membri dell'Unione europea a consentire le visite private, nei paesi dell'Unione, delle Autorità di Taiwan;

impegna il Governo

a sostenere, nell'ambito di tutte le sedi opportune ed in coordinamento con gli altri Paesi dell'Unione europea, la richiesta di Taiwan di partecipare, quale « Entità sanitaria », all'Organizzazione mondiale della sanità con lo *status* di osservatore.

(1-00203) « Landi di Chiavenna, Fiori, Colucci, Selva, Ramponi, Palumbo, Sereni, Di Luca, Verretti, Ostillio, Costa, Ruggeri, Pagliarini, Giulio Conti, Lupi, Gallo, Folena, Paolone, Zama, Perrotta, Didonè, Cirielli, Emerenzio Barbieri, La Grua, Nan, Stagno d'Alcontres, Cossa, Fratta Pasini, Gianni Mancuso, D'Agrò, Maggi, Zacchera, Malgieri, Tarantino, Scaltritti, Tucci, Meroi, Onnis, Buontempo ».

Risoluzioni in Commissione:

La XI Commissione,

premessi che l'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 detta la disciplina riguardante l'emersione progressiva del lavoro sommerso attuata mediante la presentazione di un piano individuale di emersione la quale costituisce un'occasione irripetibile per il recupero nell'area della piena legalità di quelle fattispecie che si collocano in zone grigie, poste a metà tra la piena legalità ed il sommerso;

considerato che la procedura per la regolarizzazione di cui all'articolo 1-bis si conclude con la presentazione della dichiarazione di emersione previa presentazione del piano individuale di emersione da parte degli imprenditori al CLES dove ha sede l'unità produttiva, entro il 28 febbraio 2003 e che tale organismo ha sessanta giorni di tempo per approvare o respingere il piano individuale;

considerato, inoltre, che le modifiche da ultimo apportate alla disciplina dall'articolo 1, comma 2, della legge 22 novembre 2002, n. 266 prevedono che l'approvazione del piano individuale da parte del CLES deve avvenire entro il 15 maggio 2003;

valutato che, una volta decorso il termine entro il quale si deve esprimere il CLES, senza che questo si sia pronunciato, non consegue l'automatica applicazione dell'istituto del silenzio rigetto, ma, come evidenziato nella prassi amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'approvazione del progetto può avvenire anche dopo la scadenza del termine suddetto, purché avvenga in un tempo tale da consentire la presentazione della dichiarazione di emersione compatibilmente con il termine finale del 15 maggio 2003;

tenuto conto che tale procedura è da ritenersi corretta in quanto il termine assegnato al CLES non ha natura perentoria, anche in considerazione del fatto che il CLES, ove non ritenga di adottare una decisione immediatamente positiva, può chiedere al proponente modifiche e

chiarimenti e deve attenersi, nel caso in cui siano coinvolti interessi urbanistici ed ambientali, al parere vincolante del comune interessato;

valutata tale ultima circostanza e la necessità che l'operato del CLES sia conforme al parere del comune ove insiste l'insediamento produttivo, profili che giustificano il superamento del rigore formale della disciplina, pur nei limiti sopra indicati, atteso che la finalità primaria della legge n. 383/01 e delle relative norme attuative è volta ad attrarre nell'ambito della legalità il maggior numero possibile di soggetti;

considerato che le osservazioni sopra esposte portano a risolvere a favore dell'accoglimento delle domande di emersione presentate oltre il termine del 28 febbraio 2003, ma entro un termine di ragionevolezza che sia compatibile con la conclusione dell'intero iter procedurale in prosimità del 15 maggio 2003;

considerato, poi, che l'intera procedura di emersione si svolge in termini gradualistici secondo la costante prescrizione e vigilanza delle autorità locali ed appreso che nei diversi ambiti territoriali si è registrata una non omogenea interpretazione della norma con una prassi applicativa difforme che ha portato ad ipotizzare che gli effetti della regolarizzazione fossero riservati alle irregolarità anteriori al 1994;

considerato, infine, che tale limitazione non si evince dalla legge che non prevede testualmente alcuna limitazione del genere e che la suddetta interpretazione blocca, di fatto, il processo di emersione con la conseguente ingiustificata limitazione delle opportunità consentite dalla legge;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti necessari a chiarire la natura ordinatoria

dei termini indicati in premessa ed a garantire uniformità di interpretazione delle disposizioni riguardanti l'emersione progressiva su tutto il territorio nazionale, escludendo applicazioni della norma che circoscrivano il processo di emersione entro i limiti descritti in premessa stessa.

(7-00249) « Campa, Anna Maria Leone, Maninetti, Didonè, Tagliatalata ».

La XIII Commissione,

premesso che,

l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata istituita per la prima volta dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, sostituito, da ultimo, dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999. Il regolamento (CEE) n. 822/87 va considerata come la normativa iniziale in materia di regolamentazione comunitaria dei prodotti vitivinicoli;

per poter disporre di un meccanismo flessibile, atto a far fronte alle diverse situazioni del mercato vitivinicolo, il regolamento (CEE) n. 822/87 aveva opportunamente previsto di poter effettuare le distillazioni dei vini da tavola e dei prodotti derivanti dalla vinificazione. In tale ambito aveva differenziato le varie tipologie di distillazione in funzione degli obiettivi da raggiungere, distinguendole, in particolare, nelle seguenti forme: distillazione preventiva, distillazione obbligatoria, distillazione complementare alla distillazione obbligatoria, distillazione complementare al magazzinaggio privato, distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e distillazione dei vini provenienti da uve non classificate come varietà di uve da vino;

il comma 1, dell'articolo 83, del regolamento 822/87, stabiliva che qualora

fosse stato necessario, in considerazione delle previsioni del raccolto o per migliorare la qualità dei prodotti commercializzati, si potesse decidere, in ciascuna campagna viticola e a decorrere dal 1° settembre, una distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola. Tale disposizione concorda con l'attuale articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/99;

al fine di evitare perturbazioni sui mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche, il regolamento (CEE) n. 822/87, aveva previsto i criteri secondo cui si dovesse smaltire l'alcole ottenuto dalle distillazioni nell'ambito degli interventi sul mercato vinicolo, precisando i settori nei quali tale alcole poteva essere smaltito;

il comma 3, dell'articolo 40, del regolamento (CEE) n. 822/87, disponeva che i prodotti presi in consegna dall'organismo d'intervento o i prodotti ottenuti dalla loro trasformazione fossero smerciati mediante vendite all'asta o mediante gara a condizioni tali che:

l'alcole potesse essere venduto normalmente sui mercati per i diversi usi;

fosse evitata qualsiasi perturbazione dei mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche;

fossero garantite la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti;

il regolamento (CEE) n. 1576/1989, del Consiglio del 29 maggio 1989 stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose. Il relativo articolo 1, comma 4, lettera *d*) o *f*), definisce la bevanda spiritosa corrispondente all'« Acquavite di vino o di vinaccia », enunciando in maniera puntuale e categorica le caratteristiche specifiche ed i parametri di qualità che la stessa deve soddisfare. Si

tratta di requisiti rigorosi, appositamente individuati per conferire a tale prodotto elevati standard di qualità, onde differenziarlo nettamente non solo da ogni altra bevanda spiritosa, ma soprattutto da tutte le altre produzioni alcoliche di minor pregio;

L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, tanto nella sua formulazione iniziale, quanto in quella attualmente in vigore, ha da sempre previsto che dalle distillazioni dei vini da tavola o atti a diventare vini da tavola si possa ottenere, oltre l'alcole neutro e il distillato o alcole greggio, anche l'acquavite di vino o di vinaccia di cui al citato regolamento (CEE) n. 1576/89;

si deve evidenziare che la scelta del tipo di prodotto alcolico che si desidera ottenere dalle distillazioni dei vini da tavola è un fattore che condiziona fortemente le modalità d'azione dell'organismo d'intervento. Ciascuno dei differenti tipi di alcole che si prende in considerazione comporta una gestione mirata e specifica della gestione dell'intervento, segnatamente per quanto riguarda i rapporti tra l'organismo pubblico e gli operatori privati. Dalla scelta della categoria di alcole, infatti, derivava il tipo d'impostazione che bisogna dare al processo di distillazione, soprattutto per ciò che riguarda le caratteristiche dei vini e le procedure giuridico-amministrative che allo scopo andranno adottate con gli operatori privati ai fini dello smercio del prodotto finale. Questa questione riguarda principalmente la produzione dell'acquavite, visto che per essa si devono realizzare misure di gestione più complesse e delicate di quelle occorrenti per le altre produzioni alcoliche;

è opportuno far notare che nell'ambito delle distillazioni preventive dei vini da tavola, relativamente agli anni di applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87, quella più vantaggiosa per l'Italia era rappresentata dalla distillazione atta ad ottenere l'acquavite. Date le ca-

ratteristiche specifiche della produzione vitivinicola italiana, la distillazione preventiva finalizzata all'ottenimento dell'acquavite consentiva di raggiungere precisi obiettivi, tra cui: stabilizzare in maniera più soddisfacente il mercato vinicolo nazionale, incentivare gli agricoltori a produrre uve e vini di grande qualità in vista di una remunerazione più elevata, tonificare l'intera filiera vitivinicola dando l'opportunità anche all'industria della distillazione e delle bevande spiritose di poter meglio svolgere le proprie attività produttive e, da ultimo, assicurare una corretta ed efficace azione da parte dello Stato nelle operazioni d'intervento, potendo utilizzare a pieno, in virtù di tale scelta, le relative provvidenze concesse dalla Comunità Economica europea;

durante le campagne di produzione che si sono svolte secondo il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87, l'organismo nazionale per gli interventi nel mercato agricolo era l'AIMA (oggi AGEA). Essa, nel pieno rispetto dell'allora vigente regolamentazione comunitaria, aveva stabilito di perseguire una politica tesa ad orientare gli operatori interessati verso quei prodotti della distillazione che nel tempo avrebbe potuto immettere più facilmente nel mercato e con minori perdite, privilegiando in tal senso l'acquavite di vino destinata alla produzione del *brandy*;

in tali circostanze occorre innanzitutto incentivare la produzione ed il conferimento dell'acquavite all'AIMA, o direttamente, sulla base di prezzi di acquisto adeguati e differenziati in funzione della qualità del prodotto, oppure indirettamente, attraverso sistemi capaci di stimolare l'interesse a produrre acquavite di qualità e a prestare, dopo il conferimento, la necessaria cura per la migliore conservazione della stessa nei magazzini d'invecchiamento, trattandosi di un prodotto che, a differenza dell'alcool, era destinato esclusivamente ad un uso alimentare;

l'AIMA, non era nelle condizioni di potersi garantire nella fase di acquisto un prodotto di qualità e seguirlo lungo tutto il periodo d'invecchiamento fino alla vendita, se non attraverso il coinvolgimento degli stessi produttori di *brandy* in un programma che riconoscesse loro la facoltà di riacquistare, alla fine del ciclo d'invecchiamento, l'acquavite occorrente per le loro attività produttive;

il coinvolgimento di tutti i produttori di *brandy* e dei loro assimilati al programma nazionale di acquisto e cessione dell'acquavite di vino consentiva all'AIMA di soddisfare le disposizioni recate dall'articolo 40, comma 3, del regolamento (CEE) n. 822/87 in riferimento alle modalità di smercio dei prodotti presi in consegna nell'ambito delle distillazioni preventive: in tal senso veniva garantita la parità di accesso alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti;

in questo contesto, l'AIMA, con delibera del Consiglio di amministrazione del 18 settembre 1991, dava inizio a quella particolare procedura basata sull'impegno al riacquisto, che fino al momento in cui è stato applicato il regolamento (CEE) n. 822/87, ha garantito ai produttori di *brandy* un costante e periodico approvvigionamento dell'acquavite dagli stessi prodotti ed invecchiata con cura, nonché il recupero dei maggiori oneri sostenuti in fase di produzione e conferimento del prodotto all'AIMA stessa. Il rapporto così instaurato tra i produttori di *brandy* e l'AIMA faceva nascere negli stessi produttori di *brandy* specifiche aspettative di lunga durata, in base alle quali hanno poi fondato la programmazione e lo sviluppo delle proprie aziende;

l'ultima vendita di acquavite effettuata con la vendita dell'impegno al riacquisto risale al 1998 ed ha riguardato le scorte in deposito nei magazzini d'invecchiamento, provenienti dalle distillazioni realizzate fino alla campagna 1996/97;

non tutta l'acquavite prodotta secondo la procedura basata sull'impegno al riacquisto è stata fino ad oggi rivenduta ai produttori di *brandy*, bisogna infatti ancora portare ad esaurimento un quantitativo di scorte equivalente a circa 170.000 ettanidri, attualmente tenute in deposito nei magazzini dell'intervento;

come accennato, il regolamento (CEE) n. 822/87 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999, del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tale regolamento è entrato in vigore il 21 luglio 1999 e si applica a decorrere dal 1° agosto 2000;

in conseguenza delle nuove disposizioni disposte dal regolamento (CE) n. 1493/99, dal 1° agosto 2000 non è più possibile effettuare distillazioni facoltative (ex distillazioni preventive) con la previsione dell'acquisto pubblico dell'alcole prodotto. Nel nostro paese, nel momento in cui avveniva l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 822/87 e la corrispondente entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1493/99, l'AIMA veniva soppressa e le subentrava l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Dopo il passaggio di competenze tra i due Enti si sono verificati ripetuti equivoci circa le modalità di gestione dell'acquavite acquistata dall'AIMA tramite la procedura dell'impegno al riacquisto, tanto che il prodotto, nonostante siano passati quasi tre anni dal momento che l'operazione avrebbe dovuto concludersi, non viene ancora rivenduto ai quei produttori di *brandy* cui legittimamente appartiene. Risulterebbe, infatti, che l'AGEA intenda, ora per allora, applicare alle scorte di acquavite risalenti alle distillazioni delle campagne 1997/98 e 1998/99, le nuove regole di vendita introdotte dal regolamento (CE) n. 1493/99, in tal senso non tenendo in considerazione gli accordi giuridici sorti nell'ambito dell'applicazione del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 822/87;

va fatto presente che ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1493/99 (segnatamente al fine di evitare il sorgere di contenziosi o di non ledere i diritti soggettivi e gli interessi legittimi sorti in conseguenza del passaggio tra il vecchio e il nuovo regime), è data la possibilità di adottare, se del caso, sia misure intese ad agevolare la transizione dal regime previsto nei regolamenti abrogati al regime istituito dal nuovo regolamento, sia misure necessarie per risolvere problemi pratici specifici. Tali misure, se debitamente giustificate, possono derogare a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/99. Questa procedura viene oggi costantemente applicata dalla Commissione anche per consentire la cessazione naturale di operazioni avviate o di effetti prodottisi in virtù di disposizioni adottate dalla stessa Commissione nell'ambito dell'attuazione della previgente Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, ciò al fine di portare a termine interventi connessi con l'attuazione di quelle misure che non sono più previste nell'attuale regolamento (CE) n. 1493/99;

la questione della mancata vendita delle scorte di acquavite risalenti alle distillazioni attuate dall'AIMA nelle campagne 1997/98 e 1998/99 secondo il principio dell'impegno al riacquisto, sta mettendo in grosse difficoltà il settore dell'industria nazionale delle bevande spiritose e con esse l'intera filiera collegata, creando danni notevoli anche alle industrie della distillazione ed ai produttori agricoli;

i produttori di *brandy* rivendicano il loro diritto a riacquistare le scorte di acquavite prodotte in ragione dei legittimi accordi stipulati con l'AIMA ai sensi del quadro giuridico-amministrativo esistente fino al 1° agosto 2000. Nei confronti di questa richiesta vengono però opposte resistenze da parte dell'AGEA la quale formula osservazioni che anche alla luce del vigente quadro normativo sembrano del tutto ingiustificate. Come sopra richiamato, l'Agenzia vorrebbe applicare a

quelle produzioni di acquavite le disposizioni previste dalla regolamentazione introdotta dal regolamento (CE) n. 1493/99, con ciò disattendendo gli accordi fissati tra l'AIMA e i produttori di *brandy* nell'ambito della procedura dell'impegno al riacquisto. Appare evidente che qualora l'AGEA attuasse queste sue valutazioni, senza osservare i principi ed i criteri che fanno capo alla materia (ossia le procedure adottate dall'AIMA a decorrere dal 1991) ed in più senza che sia stata disposta nessuna norma esplicita che li abbia abrogati, si lederebbero i diritti dei produttori di *brandy* acquisiti in virtù del principio del legittimo affidamento e non si terrebbe conto di quella prassi consolidata che sancisce che nel passaggio tra vecchie e nuove disposizioni restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni iniziali;

impegna il Governo:

ad adottare con sollecitudine le occorrenti iniziative affinché l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), secondo quanto descritto in premessa, provveda con assoluta urgenza a far sì che le aziende produttrici di *brandy* associate possano acquistare l'acquavite di vino che detengono nei magazzini di invecchiamento per conto della stessa AGEA, alle stesse condizioni praticate dall'AIMA nell'ultima vendita del 1998, che prevedevano, tra l'altro, la rinuncia ai compensi di magazzinaggio sul prodotto oggetto dell'impegno al riacquisto a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto.

(7-00250) « Grillo, Burani Procaccini, Ricciuti, Masini ».